

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI “CHIRURGIA GENERALE” PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA.

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

la Commissione prende atto che dispone complessivamente di 100 punti da attribuire ai candidati, così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| – titoli di carriera | punti 10 |
| – titoli accademici e di studio | punti 3 |
| – pubblicazioni e titoli scientifici | punti 3 |
| – curriculum formativo professionale | punti 4 |

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

max p. 10

Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:

- nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
- in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti

rispettivamente del 25 e del 50 per cento

Per il servizio a tempo pieno i punteggi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento;

2) Servizio di ruolo e non di ruolo quale Ufficiale Medico presso pubbliche amministrazioni, punti 0,25 per anno.

3) L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie, in rapporto al numero di ore settimanali, punti 1 per anno. Le relative attestazioni di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale.

La commissione precisa che per attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione dovrà essere considerata l’attività di specialistica ambulatoriale, quella di medico per l'emergenza territoriale, nonché quella di guardia turistica, con l’esclusione pertanto dell’attività di continuità assistenziale o guardia medica P.F.N. nonché dell’attività di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

4) Servizio nel profilo professionale e categoria a concorso presso Case di Cura convenzionate o accreditate e strutture ambulatoriali convenzionate o accreditate; il servizio è ridotto al 25% della durata e il convenzionamento deve essere dichiarato nel certificato o autocertificato.

Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

5) Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorre dall’anno accademico 2006/2007.

Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 23 del DPR 483/1997.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max p. 3

- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- Specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- Specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- Dottorato di ricerca, punti 1,50
- Master Universitario e corsi di perfezionamento attinenti, punti 0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 punti per anno di corso di specializzazione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

max p. 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate integralmente alla domanda. Non saranno valutati poster e abstract.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

max p. 4

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).

Saranno oggetto di valutazione, se adeguatamente documentate:

- Attività di ricerca clinica svolta, dopo il conseguimento della specializzazione, presso Università italiane;
- Attività lavorativa attinente alla qualifica a concorso, svolta presso Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro non subordinato (Libera Professione, borsa di studio, ecc.);
- Partecipazione a corsi di formazione in qualità di relatore e/o uditore debitamente documentati per un massimo di 1,000 punto;
- Casistica Operatoria adeguatamente documentata per un massimo di 0,500. Il punteggio può variare in base alle presenti variabili:
 - numero degli interventi riportati nella casistica operatoria;
 - interventi svolti come 1° operatore;

Non sono oggetto di valutazione, in quanto non rispondenti ai criteri dianzi esposti, i titoli non rientranti tra quelli sopra indicati. Tra essi rientrano ad esempio:

- Servizio presso privati e/o cooperative
- Attività Libero Professionale presso privati e/o cooperative
- Attività di volontariato
- Attività di tirocinio

Si precisa, altresì, che non sarà valutata nessuna altra attività non rientrante in quelle sopra specificate.

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- I servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- I certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente in originale o in copia autenticata o auto-certificata;
- In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;

- Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi, tirocini curriculari e frequenze volontarie;
- non saranno valutati titoli di studio non ancora conseguiti.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).